STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"Golf Club Padova Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"

Indice

Articolo 1) Denominazione
Articolo 2) Sede
Articolo 3) Caratteri salienti
Articolo 4) Oggetto
Articolo 5) Durata
Articolo 6) Capitale e conferimenti
Articolo 7) Titoli di debito e prestazioni accessorie
Articolo 8) Partecipazioni
Articolo 9) Trasferimento delle partecipazioni sociali
Articolo 10) Pegno sulle partecipazioni
Articolo 11) Recesso ed esclusione
Articolo 12) Rimborso della partecipazione
Articolo 13) Decisioni dei soci
Articolo 14) Assemblea
Articolo 15) Svolgimento dell'Assemblea
Articolo 16) Deleghe
Articolo 17) Verbale
Articolo 18) Amministrazione
Articolo 19) Consiglio di Amministrazione
Articolo 20) Poteri dell'Organo Amministrativo
Articolo 21) Compensi
Articolo 22) Rappresentanza
Articolo 23) Organo di controllo
Articolo 24) Esercizi e bilancio
Articolo 25) Regolamento dellôattività sportiva
Articolo 26) Scioglimento e liquidazione.
Articolo 27) Domiciliazione
Articolo 28) Qualità di socio
Articolo 29) Rinvio

STATUTO SOCIALE GOLF CLUB PADOVA S.S.D.

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione **"Golf Club Padova Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"** abbreviata in: "**Golf Club Padova S.S.D. S.r.l.ò e/o ñSocietàò**

Articolo 2

Sede

La Società ha sede in Valsanzibio di Galzignano Terme (PD) in Via Noiera n. 57

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai pubblici registri.

Articolo 3

Caratteri salienti

La Società è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. Eô pertanto esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi o di riserve durante la vita della Società, se non imposte dalla Legge. Inoltre, in caso di scioglimento della Società per qualunque causa, il patrimonio per la quota eccedente il capitale sociale sottoscritto e versato dovrà essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per Legge e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. La Società potrà avvalersi dei benefici fiscali e contributivi previsti per gli enti sportivi dilettantistici nel qual caso dovrà attenersi ai dettami delle norme di riferimento.

Articolo 4

Oggetto

4.1. La società ha per oggetto in via principale: la promozione, la pratica e lo sviluppo dello sport del golf a livello amatoriale ed agonistico, fra i propri soci, abbonati ed ospiti; lôorganizzazione e svolgimento di gare e/o campionati agonistici riconosciuti dalla Federazione Italiana Golf (ñF.I.G.ò) oltreché di altri sport ivi compresa lôattività fisica preparatoria. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con lôosservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf, e delle altre Federazioni Sportive per quanto riguarda gli altri sport nel

rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci e tesserati dei circoli e di altre Federazioni Straniere.

4.2. Di conseguenza:

a) la Società, per sé, per i propri soci e per i propri abbonati tesserati alla F.I.G., riconosce la giurisdizione sportiva disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, a norma dellôarticolo 80 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dallôattività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dellôArticolo 808 del c.p.c.;

b) non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Società abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato o continuativo;

c) le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dallôArticolo 16 dello Statuto della F.I.G.;

d) condizione indispensabile per essere socio e proprio abbonato tesserato alla F.I.G. è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

4.3. La Società si propone il raggiungimento dello scopo associativo mediante la gestione e lôutilizzazione dei campi di gioco e degli impianti sportivi di cui ha la disponibilità, fornendo ai soci ed agli abbonati, anche eventualmente attraverso lôincremento della quota annuale di abbonamento, i seguenti servizi, a titolo esemplificativo: spogliatoio, armadietto, piscina, sala giochi, campo da calcio, manutenzione custodia e ricarica dei golf cars, dei carrelli elettrici, dell'attrezzatura e di quantôaltro sia necessario ai soci per la pratica del golf e degli altri sport previsti al primo capoverso nonché per lôesercizio fisico di preparazione di base. Può inoltre provvedere allôorganizzazione di gare, di manifestazioni/eventi e simili.

4.4. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed al miglioramento degli impianti sportivi, di proprietà e/o acquisiti in concessione o locazione, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- intestarsi licenze commerciali e/o autorizzazioni amministrative in genere strettamente connesse o

funzionali allo scopo primario;
- svolgere qualsiasi attività ed organizzare qualsiasi manifestazione e/o evento - anche di carattere mobiliare e/o commerciale - diretta a realizzare lo scopo sociale;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 6

Capitale e conferimenti

Il capitale della Società è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei soci la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Codice Civile.
Ai sensi dell'articolo 2481 Codice Civile, l' Organo Amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) da attuare, in unica o più soluzioni, entro 120 giorni dall'efficacia della deliberata trasformazione della società mediante sua integrale sottoscrizione da parte della società GOLF CLUB EUGANEO SPA, con sede in Galzignano Terme, alla quale pertanto è riservato in via esclusiva.
L'aumento sarà liberato in denaro da versare all'atto della sottoscrizione dalla società Golf Club Euganeo SPA.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso

il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, 2° comma Codice Civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

Articolo 7

Titoli di debito e prestazioni accessorie

Ai sensi e con le modalità previste dallôart. 2483 c.c., la Società può emettere titoli di debito.

Lôemissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale, o in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto con o senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti infruttiferi con il solo obbligo di rimborso. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, incontra i limiti fissati dalle inderogabili norme di legge.

Articolo 8

Partecipazioni

Le partecipazioni sono nominative ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In applicazione del principio di democraticità già sancito dal comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci e il valore della quota dovrà sempre essere proporzionale all'entità del conferimento.

Articolo 9

Trasferimento delle partecipazioni sociali

Il trasferimento delle quote ha efficacia nei confronti della Società dal momento del deposito presso lôUfficio del Registro delle Imprese.

Le quote sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate, sempre che le stesse non contrastino con le norme e le direttive della F.I.G. nonché con le altre disposizioni applicabili in materia. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo nel caso le stesse rappresentino meno del 1% (uno per cento) del capitale sociale o il trasferimento avvenga a favore di altri soci, del coniuge o dei parenti in linea retta del cedente. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o di parte di essa, intendendosi per trasferimento qualsiasi ipotesi di alienazione anche senza corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni. Il

socio alienante dovrà, pertanto, comunicare alla Società l'intenzione di alienare con il prezzo o il valore della quota, comunque non superiore al valore nominale di sottoscrizione eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti peraltro stabiliti dall'art. 8 commi 3 e 4 del D.lgs. 36/2021, le generalità del cessionario e le ulteriori condizioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al rispettivo domicilio a tutti gli altri soci, i quali dovranno esercitare il diritto di prelazione, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al socio offerente, entro centottanta giorni dalla ricevuta comunicazione. La predetta comunicazione equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 Codice Civile, restando comunque obbligati il socio cedente e chi ha esercitato la prelazione a ripetere il contratto in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ove la prelazione venga esercitata da più soci, la quota da alienare sarà ripartita tra di essi in proporzione alle rispettive quote sociali. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa per iscritto e comunicata con qualsiasi mezzo ovvero presunta nel caso di mancata risposta nel suindicato termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con lôosservanza delle prescrizioni che precedono, avrà effetto di fronte alla Società dal momento del deposito dellôatto relativo presso il Registro delle Imprese.

Nel caso di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la Società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione causa di morte.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 Codice Civile.

Articolo 10

Pegno sulle partecipazioni

La partecipazione può formare oggetto di pegno. Spettano comunque ed inderogabilmente al Socio: il voto relativo alle partecipazioni sociali, i diritti di opzione, prelazione e recesso. In caso di inosservanza, si applicheranno le sanzioni previste dalle disposizioni della F.I.G.

Articolo 11

Recesso ed esclusione

Il diritto di recesso dalla Società può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma, Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge e dai presenti patti sociali. Il recesso non può essere parziale. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della Società e non può essere esercitato o, se esercitato, perde efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2466 Codice Civile, il socio non può essere escluso.

Articolo 12

Rimborso della partecipazione

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2473 Codice Civile, in ogni ipotesi di scioglimento del singolo rapporto sociale, recesso compreso, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi unicamente al valore nominale. Il rimborso della partecipazione, dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione con le modalità previste dalla legge.

Articolo 13

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato dellôesercizio; b) la scelta dell'Organo Amministrativo e la nomina dei suoi componenti; c) la nomina eventuale dell'Organo di Controllo e/o del revisore; d) le modificazioni dello statuto sociale; e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; f) le decisioni in ordine

all'anticipato scioglimento della Società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; g) la decisione su argomenti indicati dall'Organo Amministrativo, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale; h) l'ammissione a procedure concorsuali; i) la nomina degli Organi di disciplina previsti nel Regolamento di cui allôarticolo 25.

La Società si impegna comunque a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati, professionisti e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Hanno diritto di voto i soci che siano legittimati ai sensi di legge e dei presenti patti sociali. Il voto del socio vale in misura proporzionale all'entità della partecipazione posseduta.

Articolo 14

Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea è così regolata:

- deve essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dellôAmministratore appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, ove esista, oppure da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale;
- viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare trasmesso a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio eletto da ogni socio e risultante dal Registro delle Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento come, ad esempio, la posta elettronica certificata ed i servizi di messaggistica trasmesso all'indirizzo PEC o al numero telefonico o altro che siano stati comunicati a tal fine dal socio alla società o come la lettera di convocazione consegnata a mano e sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Nel caso in cui i soci siano di numero superiore a 50 lôAssemblea potrà essere convocata anche mediante avviso pubblicato sul quotidiano ñIL GAZZETTINOò almeno quindici giorni prima di quello fissato per lôAssemblea nel qual caso lôavviso verrà esposto presso la Segreteria del Golf.

LôAssemblea è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti soci che

rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dellôart. 2479 c.c. e delle lettere f) e h) dellôarticolo 13 del presente statuto delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione per il caso in cui l'Assemblea nell'adunanza prevista in prima convocazione non risulti legalmente costituita. Questa non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione lôAssemblea ordinaria delibera su gli oggetti che si sarebbero dovuti trattare in prima convocazione a maggioranza assoluta, ma comunque con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale. Nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dellôart. 2479 c.c. e delle lettere f) e h) dellôarticolo 13 del presente statuto lôAssemblea in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta e comunque con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15
Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

LôAssemblea, qualora lôavviso di convocazione lo preveda, può essere tenuta anche con mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente dellôAssemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente lôidentità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dellôadunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti allôordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16

Deleghe

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della Società.

Articolo 17

Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o da notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

Amministrazione

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, che potrà prevedere anche la nomina del Presidente all'interno degli stessi.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci; sono rieleggibili; restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo non superiore a quattro esercizi determinato al momento della nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica; non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il componente dellôOrgano Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana Golf dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli enti di promozione sportiva. Nel caso in cui tutti i componenti dellôOrgano Amministrativo siamo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana Golf, le funzioni di rappresentanza nei confronti della FIG saranno svolte da altro soggetto delegato dallôAssemblea. Gli amministratori debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle norme federali.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato: - il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale; - il Consiglio, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica, elegge tra i suoi membri il Presidente se non è stato già eletto dallôAssemblea e può eleggere un Vicepresidente per i casi di assenza o impedimento del Presidente, potendoli revocare in ogni tempo e per qualsiasi motivo con la stessa maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da ciascun amministratore o dall'Organo di Controllo, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno lavorativo prima. Qualora la società sia controllata da altra società, sarà invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il legale rappresentante di questa. Le adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo. Nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intenderà respinta.

Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
Le riunioni possono svolgersi anche in più luoghi, in Italia, audio e o video collegati alla condizione che si realizzi una situazione di contemporaneità artificiale di cui si dia atto in verbale e quindi:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione, al verbalizzante di constatare lo sviluppo dell'Assemblea ed agli intervenuti di partecipare insieme alla discussione e votazione.
L'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio e video collegati al luogo ove si trovano il presidente e il segretario da considerarsi luogo della riunione e dovranno risultare i fogli delle presenze.

Articolo 20

Poteri dell'Organo Amministrativo

l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quanto in forza di legge e dei presenti patti sociali sia riservato alla decisione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 2381 Codice Civile e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475 Codice Civile. Le cariche di Presidente (o Vicepresidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 21

Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. All'atto della nomina o con decisione successiva, è possibile assegnare agli amministratori delegati che non siano soci un'indennità annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica deliberandone l'accantonamento in un'apposita voce del bilancio o a mezzo polizza assicurativa, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative in materia.

Articolo 22

Rappresentanza

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente se nominato, senza limitazioni; - agli Amministratori Delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e nei limiti della delega; - ai direttori, agli institori, ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23

Organo di controllo.

La Società può nominare il Collegio Sindacale e/o un Revisore, iscritto al registro dei Revisori Contabili istituto presso il Ministero della Giustizia. La nomina del Collegio Sindacale e/o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, il Presidente del Collegio è nominato dallôAssemblea dei soci in occasione della nomina dello stesso Collegio. Allôatto della nomina lôAssemblea stabilisce il Compenso per il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

Si applicano al Collegio Sindacale ed al Revisore le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione presso la sede sociale.

Articolo 24

Esercizi e bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della Società. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione. È fatto divieto assoluto alla Società di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere

interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3).

Articolo 25

Regolamento dellôattività sportiva

Lôammissione dei giocatori, il loro tesseramento, la gestione dellôattività sportiva, delle dispute e controversie sono disciplinate da un apposito Regolamento che viene approvato, nel suo contenuto iniziale, dall'Assemblea dei soci che delibera la trasformazione nella SSD a rl regolata dal presente Statuto.

Le eventuali future modifiche ed integrazioni al Regolamento saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei soci, in prima convocazione, con la presenza di questi che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e con delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

Ad eccezione delle modifiche richieste o imposte dal CONI e dalla FIG che diventano immediatamente efficaci dopo lôapprovazione del Consiglio di Amministrazione, tutte le altre modifiche o integrazioni del Regolamento entrano in vigore dopo lôapprovazione dellôAssemblea.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. L'Assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero, in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza della Società e con quali modalità e limiti, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, la determinazione dei poteri dei liquidatori e degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

Il residuo attivo che emergesse dopo la liquidazione dellôattivo, del pagamento di tutti i debiti ed il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto per il conseguimento di fini sportivi.

Articolo 27

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro delle Imprese. A tale domicilio andranno effettuate tutte le comunicazioni previste dalle legge e

dai presenti patti sociali. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito, anche telefonico, che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la Società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti o numeri telefonici, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 28

Qualità di socio

Ogni qual volta la legge o le presenti norme di organizzazione e funzionamento fanno riferimento al socio (ad esempio per il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi; per il diritto di opzione in caso di aumento a pagamento del capitale sociale; per l'esercizio del diritto di voto e/o la manifestazione del consenso; per la convocazione dell'Assemblea e/o l'individuazione dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso), si fa riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino detta qualità esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Articolo 29

Rinvio

Per quanto non previsto nei presenti patti sociali e nell'atto costitutivo valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia di società sportive dilettantistiche nonché quelle in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste manchino, quelle compatibili previste per le società per azioni.

REGOLAMENTO

(Articolo 25 dello Statuto)

Sono ammessi a frequentare la sede del Golf e le strutture sportive gli abbonati elencati nell'articolo 1 e seguenti del presente Regolamento. Sono altresì ammessi i giocatori giornalieri, ossia i soci o associati o abbonati di altri circoli di golf italiani o stranieri, salvo diversa disposizione del Consiglio di

Amministrazione o della Segreteria. Questi ultimi possono accedere alla sede del Golf ed ai percorsi di gioco previa esibizione della tessera federale e pagamento della quota giornaliera.
Sono altresì ammessi a frequentare la sede del Golf e le strutture sportive, con unica eccezione dei percorsi di gioco (buche) anche gli ospiti degli abbonati.

Il Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento o con delibera specifica potrà limitare il numero degli ospiti che ciascun abbonato può invitare e la frequenza degli inviti.
L'unico accesso alla struttura è l'ingresso principale, o quello appositamente deputato per accedere, alla "Club House" dove abbonati ed ospiti debbono segnalare il loro accesso alla Segreteria.
Sono ammessi alla frequenza della sede sociale ed all'uso degli impianti sportivi solo gli abbonati che siano in regola con il pagamento della quota/abbonamento annuale e con la quota di tesseramento FIG.

Abbonati

Articolo 1 - Categorie di abbonati

1. Tutti gli Abbonati, debbono essere tesserati alla Federazione Italiana Golf e si distinguono nelle seguenti categorie:

a) *Abbonati giocatori ordinari*: cioè quegli abbonati che possono fruire di ogni impianto in dotazione del Club;
b) *Abbonati frequentatori*: cioè quegli abbonati, anche se soci giocatori di altri circoli, che possono fruire degli impianti del Club e di quelle strutture e servizi collegati alla pratica del golf (putting green/pitching green/driving range), ad eccezione dei percorsi di gioco (buche);
c) *Abbonati onorari*: cioè quelle persone che per particolari benemerenze vengono nominati tali dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. Essi sono esonerati dal pagamento della quota/abbonamento e hanno gli stessi diritti degli *Abbonati giocatori ordinari*.
2. Nell'ambito delle categorie a), b) e c) possono essere previste dal Consiglio di Amministrazione altre classificazioni. In particolare quanto alle categorie a) e b), con diversa quantificazione della quota/abbonamento, anche a fini promozionali, purché con caratteristiche di omogeneità, compresi gli "Abbonati di secondo Circolo", intendendosi per tali quelli ammessi, anche temporaneamente, solo se iscritti ad altro Circolo, riconosciuto dalla F.I.G. e dotato di almeno un percorso a 18 (diciotto) buche. Al

venir meno del predetto requisito, od in caso di accertato abuso, il rapporto associativo dovrà essere risolto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere a frequentare temporaneamente il Circolo persone che rivestano cariche istituzionali pubbliche.

Articolo 2 - Ammissione degli Abbonati

1. Lôammissione ad Abbonato è soggetta alla seguente procedura:
- Il candidato deve presentare domanda su apposito modulo controfirmato da due abbonati ordinari o onorari che fungono da presentatori e si rendono garanti delle sue qualità personali. La domanda di coloro che non abbiano compiuto 18 anni di età deve essere controfirmata da un esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
- Allôatto della presentazione della propria domanda il candidato dovrà aver acquisito copia del presente regolamento, del regolamento sportivo, di ogni altro regolamento interno, e comunicata la loro accettazione.
- La domanda verrà presa in esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere delegato e deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, che non è comunque tenuto a motivare lôeventuale mancato accoglimento.

Il solo Abbonato giocatore ordinario, se ammesso, dovrà dimostrare entro novanta giorni dalla comunicazione dellôammissione ad Abbonato la proprietà di almeno una azione ordinaria della società ñGolf Euganeo S.p.A.ò, azione che dovrà avere, girata piena.
2. La proprietà di almeno una azione ordinaria della società Golf Club Euganeo S.p.A. o il suo deposito presso la sede sociale è sospeso per lôAbbonato che risulti componente ï a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione ï di un nucleo familiare di altro Abbonato, in regola con il deposito dellôAzione, oppure sia ñSocio di secondo Circoloò ï ai sensi del precedente secondo comma dellôart. 1, oppure, quale singolo e/o figlio componente di nucleo familiare, che non abbia compiuto e non sia nellôanno di compimento del 35° anno di età.
Superato il 35° anno di età il termine, non derogabile, per il deposito dellôAzione è quello del 31 dicembre del terzo anno di vigenza del rapporto associativo.
L'azione ordinaria della società Golf Club Euganeo S.P.A. intestata a persona giuridica potrà essere utilizzata ai sopra indicati fini da un socio o amministratore della stessa o, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, da un componente del nucleo familiare degli stessi.

3. Il Consiglio di Amministrazione previa delibera favorevole dellôAssemblea dei Soci potrà prevedere la categoria ñAbbonati ordinari specialiò che sono coloro i quali non risultano intestatari o non hanno la disponibilità di una delle azioni formanti il capitale sociale della Società ñGolf Club Euganeo SpAò e che siano ammessi a frequentare il circolo secondo le modalità del presente articolo. Essi dovranno essere in regola con il pagamento della quota/abbonamento annuale e con la quota di tesseramento FIG e potranno usufruire dei locali e degli impianti della Società Sportiva. Per questa categoria la quota/abbonamento annuale dovrà essere comunque non inferiore al 110% della quota annuale stabilita per gli ñAbbonati Ordinariò in possesso dellôazione richiesta.

4. In deroga ai punti precedenti ed in linea con i piani di sviluppo del Golf promossi dalla FIG e dello sport in generale, il Consiglio di Amministrazione, previa delibera favorevole dellôAssemblea dei soci, potrà prevedere condizioni favorevoli per nuovi abbonati, che non siano stati tesserati per altri circoli affiliati o aggregati alla FIG nei cinque anni precedenti, per un tempo complessivo non superiore a tre anni terminati i quali decadrà la particolare agevolazione.

Articolo 3 - Scioglimento del Rapporto di ñAbbonatoò

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto di ñAbbonatoò:

a) Lo scioglimento della Società e la chiusura dellôattività liquidatoria;

b) Le dimissioni;

c) La radiazione;

d) La morosità nel pagamento della quota annuale;

e) Lôacquisizione della qualifica di professionista, a norma dellôArticolo 16 dello statuto F.I.G., che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale, pure se solo di carattere sportivo.

2. Gli abbonati ordinari, frequentatori e ordinari speciali, che intendono rinunciare alla loro frequenza annuale devono darne comunicazione scritta entro il 31 ottobre dell'anno precedente ovvero entro i 20 giorni successivi alla comunicazione/pubblicazione presso la Segreteria del Golf delle quote di abbonamento annuali se variate in aumento di oltre il 10% rispetto allôanno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di speciali straordinarie circostanze, potrà accettare la rinunzia di un abbonato, con effetto immediato, anche dopo la scadenza degli indicati termini, scaduti i quali, in ogni altra ipotesi, l'abbonato sarà tenuto al pagamento dell'intera quota annuale.

3. La risoluzione del rapporto di abbonato non esonera la persona dallôobbligo del pagamento delle quote/abbonamenti residui relativi allôanno sociale nonché degli altri oneri dovuti alla Società Sportiva.

Articolo 4 ï Quote/Abbonamenti

1. Tutti gli abbonati, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere le quote/abbonamenti nella misura che viene stabilita, anno per anno, per le diverse categorie di abbonati dal Consiglio di Amministrazione della Società entro il 20 novembre di ogni anno per lôanno successivo e dovranno essere versate in unica soluzione entro il 15 marzo dellôanno in corso salva diversa deliberazione del Consiglio stesso che potrà prevedere eventuali forme di rateazione.

2. Nessun abbonato, che non sia in regola con i pagamenti, potrà usufruire dei diritti a lui spettanti tra i quali lôaccesso al campo e sarà considerato a tutti gli effetti dimissionario in caso di mancato pagamento della quota/abbonamento entro il 30 giugno dellôanno in corso, fermo lôobbligo dei pagamenti dovuti alla Società Sportiva. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora il cui tasso verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque in misura non inferiore al tasso ufficiale di sconto.

3. I contributi e gli abbonamenti non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

4. Gli abbonamenti sono riferiti allôanno solare e non sono frazionabili per cui lôabbonato che ha comunicato il proprio recesso in ritardo rispetto alle scadenze esposte nel presente regolamento, ovvero che non ha pagato la quota entro il 30 giugno dellôanno in corso, sarà comunque ritenuto moroso e perseguibile dalla Società per il pagamento dellôintero abbonamento annuale. Lôeventuale rateazione del pagamento dellôabbonamento annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione per una o più categorie di abbonati non costituisce deroga a quanto disposto nel paragrafo precedente.

Articolo 5 - Abbonati Assenti

1. Gli abbonati di ogni categoria che, per comprovati motivi, non intendano frequentare lôAssociazione sportiva per un periodo di tempo non superiore a quattro anni consecutivi, per mantenere in essere il rapporto di abbonato senza dover ripresentare la domanda di ammissione, sono tenuti al pagamento di un abbonamento annuale pari al 30% (trenta per cento) di quella fissata per la rispettiva categoria di appartenenza.

2. La relativa richiesta scritta, specificante le motivazioni, deve pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società entro il 31 dicembre, e avrà effetto dallôanno successivo subordinatamente alla approvazione del Consiglio stesso. Gli abbonati assenti potranno accedere alla Club House ed agli impianti per un massimo di 8 volte allôanno.

Articolo 6 - Domicilio degli abbonati

1. Il domicilio degli abbonati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e la Società, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi alla Società mediante lettera raccomandata a.r. o mail certificata.
2. Gli abbonati sono tenuti a comunicare alla Società il numero di fax, nonchè lôindirizzo di posta elettronica al quale possono essere inviate le comunicazioni sociali.

Organi Sociali

Articolo 7 - Organi Sociali

Oltre allôAssemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e, se nominato, allôOrgano di Controllo, già previsti e disciplinati nello Statuto, in ottemperanza alle normative federali e del CONI sono costituiti i seguenti ulteriori organi sociali: a) LôOrgano di disciplina di prima istanza; b) La Commissione di disciplina di seconda istanza; c) la Commissione Sportiva.
LôOrgano di disciplina di prima istanza e la Commissione di disciplina di seconda istanza sono nominati dallôAssemblea dei soci mentre la Commissione Sportiva è nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Gratuità

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quanto previsto nello Statuto per i Consiglieri, per il Collegio Sindacale e per i revisori, se nominati.

Articolo 9 - Requisiti

1. Possono ricoprire cariche sociali elencate nellôarticolo 7 del presente Regolamento i soli soci e gli abbonati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Aver compiuto la maggior età;
b) Non avere riportato condanne, passate in giudicato, per delitti non colposi;
c) Non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della F.I.G. o di altra federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina dellôAssociazione e nel proseguo della Società a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a sei mesi;
d) Essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf e non avere la qualifica di professionista, ai termini di quanto previsto dallôarticolo 16 dello statuto F.I.G..
2. Non possono ricoprire cariche sociali i soci e gli abbonati che si trovano nelle condizioni previste

dallôArticolo 4.2 lettere b) e c) dello Statuto, nonché coloro che hanno interessi commerciali connessi allo svolgimento dellôattività sportiva.
3. In ciascun organo di disciplina può essere nominato un non socio o non abbonato nel qual caso dovrà comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

Articolo 10 - Incompatibilità

1. Le cariche sociali, salva diversa previsione dello Statuto o del presente Regolamento, sono fra loro incompatibili.
2. In ogni caso di nomina per più cariche, lôinteressato deve optare, entro 30 giorni, per una di quelle per la quale è stato eletto.
3. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente.
4. Le cariche rimaste vacanti, a seguito di opzione o di mancata opzione o di dimissioni, sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti. Nel caso non vi sia una graduatoria dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di cooptare il componente o i componenti mancanti sino a ricostituzione dellôorgano sociale che rimarranno in carica sino alla successiva Assemblea annuale o straordinaria.

Per essere nominato Organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un socio o abbonato dovrà essere socio o abbonato da almeno quattro anni.

Organi di Disciplina

Articolo 11 - Organo di Disciplina di Prima Istanza

1. LôOrgano di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dellôAssemblea, che in ogni caso, oltre ai membri effettivi, elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengono a mancare membri effettivi o supplenti.
2. Resta in carica per il quadriennio olimpico anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
3. Se è collegiale, nomina un Presidente al suo interno.
4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
5. Interviene e giudica dôufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.

6. Può irrogare le seguenti sanzioni:

a) Richiamo scritto;

b) Censura scritta;

c) Sospensione temporanea della frequentazione del Circolo o della sola attività agonistica;

d) Radiazione (espulsione).

LôOrgano di disciplina decide, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria della Società Sportiva. Copia dovrà essere notificata agli interessati ed ai controinteressati.

Contro il provvedimento adottato, i soci cui sia stato afflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza.

In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diventa definitiva.

In pendenza, della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di prima istanza.

7. LôOrgano di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovessero insorgere tra i soci, tra gli abbonati o tra i soci/abbonati e la Società, in qualità di Organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui allôarticolo 79 dello statuto della Federazione Italiana Golf.

Articolo 12 - Commissione di Disciplina di Seconda Istanza

1. La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dallôAssemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendano necessarie.

2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio di Amministrazione contro i provvedimenti disciplinari emessi dallôOrgano di prima istanza.

3. Contro il provvedimento di radiazione lôappello può essere proposto direttamente allôAssemblea, che delibera in sede ordinaria.

4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5. La Commissione funge anche da organo di appello contro la decisione arbitrale pronunciata

dallôOrgano di primo grado quale arbitro a norma dellôultimo comma dellôarticolo che precede.
6. La Commissione di disciplina di seconda istanza resta in carica per il quadriennio olimpico con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

Articolo 13 - Effetti dellôimpugnazione e pubblicazione delle decisioni

La proposizione dellôimpugnazione alla Commissione di seconda istanza ha lôeffetto di sospendere lôesecuzione del provvedimento impugnato.
Le decisioni definitive degli organi di disciplina, che irrogano una delle sanzioni di cui agli articoli 11 e 12 devono essere affisse per estratto allôalbo sociale per la durata di quindici giorni, salvo le commissioni non dispongono, in casi particolari, di un termine maggiore.

Commissione Sportiva

Articolo 14 ï Composizione e compiti

L'attività sportiva è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre a sette membri nominati dallôOrgano amministrativo della Società che ne designa fra i suoi componenti il Presidente. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione un membro della Commissione Sportiva potrà essere scelto tra i Consiglieri.
I membri nominati della Commissione Sportiva restano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione allôatto della nomina e comunque per un periodo non superiore a quattro anni. La durata può essere anche identica a quella dellôorgano che lôha nominata. In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione prima della sua scadenza naturale la Commissione sportiva resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato. Allo stesso modo resta in carica quale membro della Commissione Sportiva il Consigliere dimissionario o decaduto.
Tutti gli abbonati maggiorenni sono eleggibili ad esclusione dei dipendenti del golf stesso e degli abbonati frequentatori.
La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Socio o abbonato designato dal Consiglio di Amministrazione o dallôAmministratore Unico o dallôAmministratore con i poteri delegati dallôAssemblea che resterà in carica fino alla scadenza naturale della Commissione Sportiva. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri lôintera Commissione si intenderà decaduta e dovrà essere rinominata.

Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dalla Commissione decaduta. La Commissione Sportiva potrà riunirsi ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, dal Presidente della Società o da un terzo dei Consiglieri.

Di ogni seduta della Commissione verrà redatto apposito Verbale. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci e abbonati con le formalità ritenute dalla Commissione stessa più idonee a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Funzioni della Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva approva e modifica il Regolamento Sportivo che comprende lôetichetta, la cura del percorso, le norme di comportamento, le norme per lôaccesso alle strutture sportive e le norme generali di gara. Detto Regolamento, così come ogni sua proposta di modifica, prima della sua divulgazione ed applicazione viene approvato dallôOrgano amministrativo.

La Commissione Sportiva: provvede a controllare che lo svolgimento delle gare avvenga nel rispetto delle Regole del Golf e ad adottare le necessarie misure in caso di infrazione delle stesse.

La Commissione Sportiva, insieme ai Professionisti, provvede alla formazione delle Squadre rappresentative di Circolo e alla nomina dei loro capitani. La Commissione sportiva potrà delegare ai Professionisti tali selezioni.

La Commissione Sportiva cura la direzione dell'attività giovanile e nomina un Comitato costituito da un Coordinatore in qualità di responsabile organizzativo, un maestro professionista in qualità di responsabile tecnico e un genitore o un giocatore in rappresentanza dei giovani giocatori.

La Commissione Sportiva comunica con i Soci e i giocatori Abbonati a mezzo di appositi comunicati affissi in bacheca e pubblicati sul sito web del Circolo. Soci e giocatori sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni.

La Commissione Sportiva collabora con la stesura del calendario delle gare ufficiali, provvede a nominare il Comitato di gara e l'Arbitro.

Chiunque può segnalare, per iscritto, alla Commissione Sportiva ed alla Segreteria le inadempienze alle disposizioni sopra riportate. La Commissione Sportiva, accertata la violazione, provvede sanzionando con lettera di richiamo sportivo oppure, nei casi più gravi, inoltrando la segnalazione direttamente all'Organo di Disciplina di Prima Istanza per i provvedimenti di competenza.

Articolo 16 ï Clausola compromissoria

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui allo statuto della Federazione Italiana Golf e la competenza degli organi di giustizia federali, i soci e gli abbonati si impegnano a sottoporre a giudizio arbitrale inappellabile dellôorgano di disciplina di prima istanza, nella veste di arbitro irrituale, in conformità da quanto previsto dallôArticolo 11 del presente statuto, la soluzione delle controversie tra loro e tra loro la Società o fra loro ed il Consiglio di Amministrazione, aventi fonte nel rapporto associativo che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dellôarticolo 808 del c.p.c..

2. Lôarbitrato sarà irrituale e caratterizzato da quanto segue:

a) la decisione dovrà essere succintamente motivata;
b) lôarbitrato sarà di diritto;
c) dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio;
d) lôistruzione probatoria è regolata dal Collegio arbitrale secondo sue proprie regole purché sia rispettato il principio che alle parti devono essere date eguali opportunità probatorie;
e) la decisione dovrà essere depositata entro 90 giorni dalla data di accettazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente salvo diversa determinazione dellôorgano arbitrale.

Le parti autorizzano espressamente lôorgano arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.

Per quanto non previsto si richiamano le norme dispositive in materia di arbitrato.

3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile dôufficio.

4. Lôaccettazione della qualifica di socio dellôAssociazione comporta lôaccettazione da parte del socio del presente statuto ed in particolare della presente clausola compromissoria.

5. Lôinosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore lôadozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.